

18. OTT. 2013 10:34

DAG. UFF. IV. REV. CONT. 068415082

NR. 4843 P. 1/1



n. dg. DAG. 18/10/2013.0138448.U



## Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

CORTE APPELLO DI GENOVA  
PRIMA PRESIDENZADirezione Generale della Giustizia Civile  
VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA -

18 OTT. 2013

Ufficio III - Reparto Esame Avvocato  
Repartoesamiavvocato.dgcivile.dag@giustizia.it

PBOI. n. 7665/16/2013

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
LORO SEDI

**OGGETTO:** esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2013.  
 Questione relativa al deposito dell'autocertificazione di compiuta pratica professionale.

Sono pervenute a questo ufficio alcune richieste relative alla questione del termine di deposito, da parte dei candidati, dell'autocertificazione con la quale essi attestano l'avvenuto compimento della pratica professionale ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso. Il problema è stato posto, in concreto, con riguardo alla posizione di quei candidati che abbiano terminato il tirocinio il 10 novembre, ovvero il giorno prima della scadenza del termine di presentazione della domanda (o nei giorni di poco precedenti); costoro, ove il Consiglio dell'Ordine di appartenenza non provveda con immediatezza a certificare il compiuto tirocinio, potrebbero essere impossibilitati a presentare la domanda entro l'11 novembre.

Si evidenzia al riguardo che in casi del genere soccorre la previsione dell'art. 16 comma 2 del R.D. 22.1.1934, n. 37 (*"fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte"*), tuttora vigente in ragione della disciplina transitoria di cui all'art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Ovviamente, deve ritenersi che laddove la norma fa riferimento al certificato di compiuta pratica essa si possa intendere come riferita alla corrispondente autocertificazione.

Resta in ogni caso ferma ogni diversa valutazione delle commissioni esaminatrici che deliberano in merito all'ammissione dei singoli candidati.

Il direttore dell'ufficio  
 Tamara De Amicis